



**CESSIONE IN LICENZA D'USO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI  
DEL TORNEO DEL CALCIO STORICO FIORENTINO  
STAGIONI 2023 E 2024  
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER LA STAGIONE 2025**

**INVITO A PRESENTARE OFFERTE**

L'avviso e la modulistica per la presentazione delle offerte è scaricabile agli indirizzi

<https://bit.ly/dirittiaudiovisivicalciostorico>  
<https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>

**TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE:  
2 FEBBRAIO 2023 ORE 12**



## **AVVISO**

**CESSIONE IN LICENZA D'USO DI DIRITTI  
AUDIOVISIVI DEL TORNEO DEL CALCIO STORICO  
FIORENTINO STAGIONI 2023 E 2024 CON  
POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STAGIONE 2025**

**INVITO A PRESENTARE OFFERTE**

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO EVENTI, MANIFESTAZIONI CITTADINE E CERIMONIALE

in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 4 del 02/01/2023

### PREMESSO CHE

- **Il Calcio Storico Fiorentino** è la principale rievocazione della Città di Firenze ed è uno spettacolo unico al mondo: è un gioco che si rifà alle regole dell'antico Harpastum, la disciplina praticata dai legionari romani, viene giocato da 54 "calcianti" in costume e viene disputato in una delle piazze più belle del centro storico della città, Piazza Santa Croce, accompagnato da un corteo (il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina) di oltre 500 figuranti in abiti rinascimentali.

Il Calcio Fiorentino ha origini antichissime, probabilmente portato in città fin dalla sua fondazione, avvenuta a opera dei romani nel primo secolo avanti Cristo, ed è stato giocato dai fiorentini fino al XVIII secolo, sia tra i cittadini come pratica sportiva e ludica, sia come evento nelle occasioni più importanti.

E' l'unica rievocazione che ancora oggi mantiene le sue caratteristiche di disciplina marziale: i calcianti si affrontano con tecniche di calcio, rugby, pugilato e lotta, con l'obiettivo di depositare la palla nella "caccia", la rete posta sul lato corto del campo rettangolare allestito in Piazza Santa Croce. Vince la squadra che nei 50 minuti di gara riesce a segnare più cacce.

Il Torneo del Calcio Storico giocato oggi si rifà alla tradizione rinascimentale: con questa rievocazione infatti Firenze celebra la "partita dell'Assedio", la sfida giocata dai fiorentini in piazza Santa Croce il 17 febbraio 1530 durante l'attacco alla città mosso dalle truppe dell'imperatore Carlo V per mettere fine alla Repubblica Fiorentina e riportare al potere la famiglia Medici.

Per ricordare quella partita, ogni anno a giugno, si affrontano in due semifinali le squadre dei quattro antichi quartieri fiorentini: Santa Maria Novella con i Rossi, Santa Croce con gli Azzurri, San Giovanni con i Verdi e Santo Spirito con i Bianchi. I vincitori delle prime due gare si contendono il Torneo nella finale che viene disputata il 24, giorno di San Giovanni, Patrono della Città.

Ad aprire le partite e ad accompagnare i calcianti in Piazza Santa Croce è il Corteo della Repubblica Fiorentina, composto da oltre 500 personaggi storici in costume, che ripropone fedelmente le varie componenti dell'esercito, le magistrature, le arti e le figure di spicco della Firenze del 1530. Il Corteo è accompagnato dai Musicisti e dai Bandierai degli Uffizi.

- la manifestazione negli ultimi anni ha ottenuto un interesse crescente da parte del pubblico e dei *media*, anche con riferimento alle maggiori testate internazionali. In particolare, a partire dal 2020 il Calcio Storico è stato protagonista di importanti produzioni televisive, tra cui documentari ("4 Colori" su *Prime Video*; "Home Game" su *Netflix*) e dirette nazionali ed internazionali (il Torneo 2021 – giocatosi in un'unica partita senza pubblico a causa della pandemia – è andato in onda su *Eleven Sports* e su *Livenow Italia*; il Torneo 2022 – nuovamente giocato col pubblico nel suo *format* a quattro squadre – è stato trasmesso su *Dazn*).

- con deliberazione n. 643 del 13 dicembre 2022, nel perseguimento dei propri obiettivi programmatici di promozione e valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino, la Giunta Comunale (confermando gli indirizzi espressi con deliberazione n. 60 del 2 marzo 2021 in riferimento alle stagioni 2021 e 2022) ha definito i contenuti principali del Pacchetto di diritti audiovisivi stagioni 2023 e 2024 (con possibile rinnovo per il 2025) da porre sul mercato, dando mandato alla Direzione Ufficio del Sindaco di provvedere alla redazione e alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la cessione in licenza d'uso di tale Pacchetto.

- detto Pacchetto (che contiene molti diritti esclusivi ed alcuni non esclusivi; nel proseguo del presente Avviso vi è la definizione di dettaglio) è particolarmente ampio sia per varietà di prodotti audiovisivi contemplati (diretta delle gare, documentari, film ecc...) sia per l'estensione territoriale del loro esercizio, che comprende sia il territorio internazionale sia il territorio nazionale, con l'unica esclusione (per la sola trasmissione in chiaro delle gare in diretta, ed eventuale replica da trasmettere nel giorno di gara, su piattaforma digitale terrestre) del territorio della regione toscana.

- ai fini dell'esatta e chiara comprensione del presente Avviso, i seguenti termini presenti nell'Avviso stesso hanno il significato a fianco di ciascuno specificato:

- **Attività correlate:** sono le attività afferenti al Calcio Storico Fiorentino diverse dalla Gara, quali, a titolo meramente esemplificativo, le interviste a calcianti, la parata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, gli allenamenti dei Colori, eventi pubblici organizzati dai Colori in Città ecc... Ai fini del presente Avviso si distinguono le "**Attività correlate che si svolgono nel luogo di gara il giorno di gara**" (ad es. le interviste pre o post partita effettuate sul campo di gioco il giorno della gara; la parata del Corteo Storico dopo l'ingresso in Piazza Santa Croce il giorno della gara) e le "**Attività correlate che si svolgono fuori dal luogo di gara il giorno di gara o in altro giorno dell'anno**" (ad es. le interviste ai calcianti in giorno diverso da quello di gara o comunque fuori dal luogo di gara; la parata del Corteo Storico prima dell'ingresso in Piazza Santa Croce nel giorno di gara o comunque in altri giorni nell'ambito di differenti eventi collegati al Calcio Storico; gli allenamenti dei Colori; eventi pubblici organizzati dai Colori in Città durante l'anno).
- **CET:** è il fuso orario in vigore nel Territorio Italiano, incluse variazioni dovute al mutare dell'ora solare, che deve essere utilizzato quale riferimento.
- **Contratto o Accordo di Licenza:** è il contratto recante termini e condizioni della licenza a termine che si perfeziona tra l'Offerente selezionato e il Comune di Firenze con riferimento al Pacchetto previsto dall'Avviso
- **Diritti Audiovisivi:** sono i Diritti (di ripresa, produzione, trasmissione) compresi nel Pacchetto.
- **Gara:** è la singola partita del Torneo del Calcio storico Fiorentino. Nel suo format ordinario per ciascun Torneo sono previste tre gare: due semifinali ed una finale che si svolgono tradizionalmente nel mese di giugno (con la finale il 24 giugno);
- **Giorno di Gara:** è il giorno in cui si svolge una gara del Torneo. Ai fini del presente Avviso si intendono le complessive 24 ore di ciascun giorno in cui si svolgono le gare del Torneo.
- **Immagini di Archivio:** sono le fissazioni delle immagini delle partite delle passate edizioni del Torneo del Calcio Storico, nonché le fotografie ritraenti le partite del Calcio Storico di proprietà ed in possesso del Comune di Firenze.
- **Immagini Salienti:** sono le immagini più significative della gara e delle attività correlate svoltesi nel luogo di gara il giorno di gara
- **Intermediario:** è qualsiasi ente che svolge attività di intermediazione nel mercato nazionale e internazionale dei diritti audiovisivi
- **Interviste:** sono le interviste a calcianti, allenatori e dirigenti delle Associazioni di Colore
- **Licenziatario:** è l'offerente la cui offerta viene accettata dal Comune di Firenze e conseguentemente risulta assegnatario del Pacchetto di Diritti Audiovisivi oggetto del presente Avviso.
- **Luogo di Gara:** Piazza Santa Croce a Firenze (o altra piazza del centro storico fiorentino nel solo caso di sopravvenuta indisponibilità, per qualsiasi motivo, di Piazza Santa Croce)
- **Operatore delle comunicazioni:** è il soggetto che trasmette contenuti audiovisivi mediante una o più Piattaforme.
- **Pacchetto:** è il complesso di diritti audiovisivi oggetto del presente Avviso e del conseguente contratto di licenza.
- **Piattaforma:** è qualsiasi sistema per la trasmissione e la ricezione dei Prodotti Audiovisivi esistente nel Territorio Nazionale ed Internazionale.
- **Prodotti Audiovisivi:** sono i prodotti di informazione e comunicazione che sfruttano l'audio e il video. Nell'ambito dell'Avviso sono il risultato di una attività di produzione audio-video che si avvale delle immagini filmate degli eventi del Torneo Storico Fiorentino. Vi rientrano sia la trasmissione in diretta della gara sia (a titolo meramente esemplificativo) produzioni cinematografiche quali film, serie tv e docufilm ovvero documentari e speciali, con taglio sportivo, storico o artistico, aventi ad oggetto l'origine del Calcio Storico Fiorentino, i suoi protagonisti, il rapporto con la Città ecc.... Ai fini del presente Avviso non rientrano tra i prodotti audiovisivi: i videogiochi, i prodotti radiofonici, mobile – app, prodotti editoriali quali fumetti, figurine, libri, card, prodotti di merchandising ecc...

- **Segnale:** è il segnale audiovisivo contenente immagini e sonoro degli Eventi ripreso da apposite telecamere, privo di segni commerciali.
- **Associazione di Colore:** sono le associazioni sportive che esprimono le quattro squadre che giocano il Torneo: Bianchi, Azzurri, Rossi, Verdi, rappresentativi dei quartieri fiorentini di Santo Spirito, Santa Croce, Santa Maria Novella, San Giovanni.
- **Stagione:** periodo che definisce l'anno nel quale si svolge il Torneo. Ai fini del presente Avviso e per delimitare lo spazio temporale nel quale il licenziatario potrà filmare e produrre audiovisivi sul Calcio storico Fiorentino, ogni stagione va dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il Torneo.
- **Sublicenziatario:** è ciascun Operatore delle Comunicazione cui il Licenziatario assegni i Diritti Audiovisivi, in tutto o in parte, mediante licenze scritte, nei limiti e nel rigoroso rispetto del presente Avviso e del conseguente Contratto di Licenza.
- **Territorio Internazionale:** è il territorio che include tutte le aree geografiche e i paesi del mondo, con esclusione del Territorio Italiano.
- **Territorio Italiano:** è il territorio che include l'Italia, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- **Torneo:** è il Torneo del Calcio Storico Fiorentino
- **Trasmissione a Pagamento:** sono le modalità di comunicazione al pubblico dei Prodotti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi *pay tv*, *pay-per-view* e *video-on-demand*).
- **Trasmissione In Chiaro:** sono le modalità di comunicazione al pubblico dei Prodotti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti.

## AVVISA

gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 10 della possibilità di formulare un'offerta per l'acquisizione in licenza d'uso, per 2 (due) stagioni con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per un'ulteriore stagione, di un complesso di diritti audiovisivi relativi al Calcio Storico Fiorentino composto secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 1.

Il presente Avviso costituisce mero invito a offrire e non costituisce offerta o proposta contrattuale in alcun modo suscettibile di accettazione. L'Offerente non può vantare titolo di sorta sui Diritti Audiovisivi se non nel caso in cui la sua Offerta sia accettata per iscritto dal Comune di Firenze.

La cessione dei diritti di cui in oggetto e la relativa procedura di evidenza pubblica sono disciplinati dal presente Avviso, secondo paragrafi che seguono.

## CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA D'USO (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO E DE COMUNE DI FIRENZE)

### 1. Diritti oggetto della licenza d'uso ("Pacchetto")

Il Pacchetto di diritti per il quale i soggetti interessati possono presentare offerta ai sensi del presente Avviso è descritto nelle tabelle di cui al paragrafo 1.1 (Diritti Esclusivi) e al paragrafo 1.2 (Diritti Non Esclusivi), ove sono individuati i contenuti di ogni singolo diritto che compone il Pacchetto ed i relativi limiti temporali e territoriali entro cui lo stesso diritto potrà essere esercitato. Si intendono concessi al Licenziatario i soli diritti espressamente contemplati dal Pacchetto. I diritti non espressamente inclusi si intendono riservati al Comune di Firenze.



**1.1 Diritti esclusivi** (fatti salvi i diritti riservati al Comune di Firenze ed il diritto di cronaca di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente Avviso)

	Diritto	Limite temporale del Diritto	Limite territoriale del Diritto
a)	Diritto di effettuare riprese filmate (con tecnica di alta definizione) di ogni singola gara del Torneo del Calcio Storico Fiorentino e di ogni altra attività correlata che si svolga nel luogo di gara il giorno di gara, incluse interviste pre e post gara e cerimonie di rievocazione storica tradizionalmente associate alla gara.	Nelle 24 ore del giorno in cui si disputa ogni singola gara del Torneo	Il luogo della Gara (Piazza Santa Croce a Firenze o eventuale diversa piazza del centro storico fiorentino eventualmente individuata in sostituzione)
b)	Diritto di trasmettere (per un numero illimitato di volte; per intero e per estratto), su qualsiasi piattaforma, in chiaro o a pagamento, la diretta, la differita e la replica di ogni singola gara e di ogni altra attività correlata che si svolga nel luogo di gara il giorno di gara, incluse interviste pre e post gara e cerimonie di rievocazione storica tradizionalmente associate alla gara.	Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).	Tutto il territorio nazionale ed internazionale. E' escluso tuttavia dal pacchetto il diritto di trasmettere in chiaro la diretta delle gare su piattaforma digitale terrestre nel territorio della regione toscana, che sarà riservato in via esclusiva ad altro operatore da individuarsi da parte del Comune di Firenze.  Al medesimo operatore, a discrezione del Comune, potrà essere altresì concesso di trasmettere sulla medesima piattaforma di cui sopra la replica della gara entro le 24 ore del giorno della gara stessa. Ciò non potrà in ogni caso costituire un diritto esclusivo per detto operatore, e pertanto il licenziatario di cui al presente Avviso conserverà la possibilità di trasmettere la differita e la replica della stessa gara nel medesimo giorno di gara su qualsiasi piattaforma, anche in chiaro.
c)	Diritto di utilizzare le riprese di cui al punto a) per la realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano ad oggetto il Calcio Storico Fiorentino, diversi dalla trasmissione della diretta, della differita e della replica delle gare. A titolo esemplificativo il licenziatario potrà realizzare: produzioni cinematografiche quali film, serie tv e docufilm ovvero documentari e speciali, con taglio sportivo, storico/artistico ecc... Non rientrano tra i prodotti oggetto di licenza i prodotti	Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza). Entro tale termine i prodotti audiovisivi realizzati dovranno essere presentati al Comune di Firenze per l'esercizio del "right of final approval" previsto al paragrafo 8 del presente Avviso.	Senza limiti.

	radiofonici, i prodotti gaming (videogiochi), i prodotti mobile – app, I prodotti editoriali quali fumetti, figurine, libri, card, prodotti di merchandising.		
d)	Diritto di trasmettere, su qualsiasi piattaforma, in chiaro o a pagamento, i prodotti audiovisivi di cui al precedente punto c)	Illimitato.	Tutto il territorio nazionale ed internazionale, senza esclusione alcuna.

## 1.2 Diritti non esclusivi

	Diritto	Limite temporale del Diritto	Limite territoriale del Diritto
e)	Diritto di effettuare riprese filmate di attività correlate al Torneo del Calcio Storico Fiorentino che si svolgono al di fuori del luogo di gara nel giorno di gara o in altro giorno dell'anno. A titolo esemplificativo il licenziatario potrà: realizzare e riprendere interviste a calcianti, allenatori, dirigenti delle Associazioni di Colore fuori dal luogo di gara; riprendere il percorso del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina prima dell'ingresso nel luogo di gara, gli allenamenti dei Colori, gli eventi pubblici organizzati dai Colori in Città.	Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).	Senza limiti.
f)	Diritto di utilizzare le riprese di cui al punto e) per la realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano ad oggetto il Calcio Storico Fiorentino. A titolo esemplificativo il licenziatario potrà realizzare: produzioni cinematografiche quali film, serie tv e docufilm ovvero documentari e speciali, con taglio sportivo, storico/artistico ecc.... Non rientrano tra i prodotti oggetto di licenza i prodotti radiofonici, i prodotti gaming (videogiochi), i prodotti mobile – app, I prodotti editoriali quali fumetti, figurine, libri, card, prodotti di merchandising.	Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza). Entro tale termine i prodotti audiovisivi realizzati dovranno essere presentati al Comune di Firenze per l'esercizio del "right of final approval" previsto al paragrafo 5.4 del presente Avviso.	Senza limiti.
g)	Diritto di utilizzare le immagini di archivio (fotografie e immagini video della gara trasmesse in anni recenti da tv locali) di proprietà del Comune di Firenze per la realizzazione di prodotti	Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).	Senza limiti.

	audiovisivi che abbiano ad oggetto il Calcio Storico Fiorentino.	Entro tale termine i prodotti audiovisivi realizzati dovranno essere presentati al Comune di Firenze per l'esercizio del "right of final approval" previsto al paragrafo 5.4 del presente Avviso.	
h)	Diritto di trasmettere i prodotti audiovisivi realizzati con le riprese e le immagini di cui ai punti f) e g) della presente tabella	Illimitato.	Tutto il territorio nazionale ed internazionale, senza esclusione alcuna.

### 1.3 Piattaforme audiovisive

I prodotti audiovisivi oggetto del Pacchetto potranno essere trasmessi su qualsiasi piattaforma audiovisiva, in chiaro o a pagamento. L'uso della piattaforma digitale terrestre per la trasmissione in chiaro della diretta delle gare del Torneo su territorio della regione toscana è riservato in via esclusiva ad altro licenziatario ai sensi del seguente paragrafo 1.4.

### 1.4 Esclusione del territorio della Toscana per la trasmissione in chiaro della diretta delle gare del Torneo

La trasmissione della diretta delle gare del Torneo potrà avvenire in tutto il territorio nazionale ed internazionale, col solo limite derivante dal fatto che è escluso dal pacchetto il diritto di trasmettere in chiaro la diretta delle gare su piattaforma digitale terrestre nel territorio della regione toscana (diritto che sarà riservato in via esclusiva ad altro operatore da individuarsi da parte del Comune di Firenze).

In riferimento a quanto al precedente capoverso, il licenziatario (anche per conto dei suoi eventuali sublicenziatari) prende atto e accetta che la trasmissione della diretta effettuata sul territorio della Toscana dal suddetto operatore individuato dal Comune di Firenze potrà sconfinare dallo stretto territorio della Toscana e coinvolgere parte delle regioni a questa confinanti. In tale ipotesi il licenziatario non avrà alcunché da pretendere né verso il Comune né verso detto operatore.

Nei limiti di quanto espressamente consentito nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea dalla normativa e delle decisioni di Autorità competenti ivi applicabili, il Licenziatario, a tutela dei diritti del suddetto operatore, è tenuto a utilizzare idonee misure atte a prevenire o inibire qualsiasi indebita captazione delle immagini o loro ritrasmissione o ricezione nel territorio della Regione Toscana.

Per quanto compatibili, i precedenti due capoversi si applicano anche nell'ipotesi, contemplata dal paragrafo 1.1 lett. b), di trasmissione da parte del suddetto operatore regionale della replica della gara.

### 1.5 Uso del marchio del Calcio Storico Fiorentino

Al Licenziatario è riconosciuto il diritto non esclusivo di utilizzare il marchio ed i loghi del Calcio Storico (nella forma grafica che sarà resa disponibile dal Comune di Firenze) nell'ambito dei prodotti audiovisivi realizzati nell'esercizio dei diritti oggetto del presente Avviso nonché nell'ambito delle attività promozionali di detti prodotti.

Il Comune di Firenze rimane in ogni caso esclusivo titolare di tali marchi e loghi. E' fatto espresso e tassativo divieto di utilizzare le denominazioni sociali, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi del Calcio Storico Fiorentino e delle Associazioni di Colore per qualsiasi diverso fine rispetto a quello sopra specificato, e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi prodotto o servizio diverso dalla trasmissione delle gare o dei prodotti audiovisivi sopra descritti.



## **1.6 Diritti riservati al Comune di Firenze**

Il Comune di Firenze, nella vigenza del contratto di licenza, godrà di alcuni diritti riservati da esercitare nel Territorio Nazionale ed Internazionale in concorrenza con i diritti esclusivi e non esclusivi assegnati al Licenziatario.

Il Comune di Firenze conserverà in particolare i seguenti diritti:

- a) il diritto di fare uso delle immagini audiovisive oggetto del presente avviso (prodotte dal licenziatario o da sublicenziatari) nell'ambito della propria attività istituzionale di promozione e valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino, ivi compresa la trasmissione di brevi estratti sui propri social media, sulla rete civica istituzionale, sul sito web ufficiale del Calcio Storico Fiorentino, all'interno di proprie mostre o esposizioni cittadine dedicate alla storia e alle tradizioni della Città;
- b) il diritto di utilizzare e mettere a disposizione di soggetti terzi brevi estratti di dette immagini per lo sviluppo di prodotti di mercato sul Calcio Storico Fiorentino diversi e non concorrenti rispetto a quelli oggetto della licenza di cui al presente Avviso. A titolo esemplificativo, il Comune di Firenze potrà ad es. concedere in licenza d'uso alcune immagini per la realizzazione di videogiochi ispirati al Calcio Storico Fiorentino o per la realizzazione di oggettistica destinata al merchandising;
- c) il diritto di mettere a disposizione di eventuali Sponsor del Torneo del Calcio Storico Fiorentino, non competitor del licenziatario, le immagini salienti della partita per la durata massima di 1 (un) minuto, per un uso comunque limitato ai social media dello Sponsor e ad attività istituzionali di quest'ultimo.

## **2. Produzione Audiovisiva e qualità delle immagini**

Tutte le fasi della produzione audiovisiva (pre-produzione, riprese, post-produzione ecc...), inclusa la produzione obbligatoria della diretta delle gare di cui al seguente paragrafo 5.1, relativa al Pacchetto sono di competenza del licenziatario (o, se del caso, dei suoi sublicenziatari) che ne assume in via esclusiva le responsabilità ed i costi.

Spetta al licenziatario, in quanto titolare ed unico responsabile dell'attività di produzione, l'onere di chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da normative di settore eventualmente necessari allo svolgimento delle riprese o più in generale dell'attività di produzione audiovisiva.

Il licenziatario (anche per conto dei suoi sublicenziatari e di tutti coloro che opereranno a vario titolo per suo conto) si impegna, nell'esercizio dell'attività di produzione, a coordinarsi col Comune di Firenze ed in particolare, per quanto riguarda le riprese nel luogo di gara, a rispettare le istruzioni impartite dal soggetto incaricato dallo stesso Comune per l'organizzazione del Torneo.

Le immagini relative al pacchetto devono essere realizzate (quale standard qualitativo minimo) in tecnica di alta definizione HD 1080p50 e comunque, ai fini della diretta di cui al paragrafo 5.2 del presente Avviso, secondo standard qualitativi in linea con gli standard richiesti dalle principali piattaforme audiovisive internazionali.

## **3. Sponsor e pubblicità**

Il Comune di Firenze riconosce al licenziatario la facoltà di abbinare sponsorizzazioni e spot pubblicitari (durante, immediatamente prima e immediatamente dopo la trasmissione) ai prodotti audiovisivi dallo stesso realizzati, fermo restando che tale attività dovrà essere esercitata coerentemente con i fini istituzionali del Comune e comunque nel rispetto delle normative vigenti che limitano o vietano la pubblicità di determinati prodotti e servizi.

E' inoltre espressamente inteso che:

- le trasmissioni pubblicitarie non possono comportare utilizzazione delle immagini di calcianti e altri tesserati delle Associazioni di Colore, salvo specifica autorizzazione;
- le immagini delle gare e delle attività correlate non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di eventuali sponsor ufficiali del Torneo del Calcio Storico Fiorentino;

- nella trasmissione delle gare e delle attività correlate non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento dei suddetti eventi (c.d. "pubblicità virtuale");
  - nelle trasmissioni delle gare e delle attività correlate non possono essere inserite forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura;
  - durante o in occasione della trasmissione delle gare e delle attività correlate ed in generale dei Prodotti Audiovisivi, non possono essere effettuate o visualizzate, in alcun caso e sotto alcuna forma, attività di scommesse sportive, né interazioni con tali attività;
- E' esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo pubblicitarie di cui al presente paragrafo e all'osservanza delle norme di legge o regolamento applicabili con riguardo a tali attività.

#### **4. Sublicenze**

Il Licenziatario può sublicenziare ad altri operatori i diritti audiovisivi inclusi nel Pacchetto senza limitazione di territorio, salva la limitazione territoriale di cui al paragrafo 1.4

In ogni caso:

- ciascuna sublicenza deve essere perfezionata secondo termini e condizioni che impongano gli stessi obblighi, doveri, divieti e restrizioni contemplati dal presente Avviso in relazione al licenziatario, e ciascun Sublicenziatario deve espressamente obbligarsi al loro pieno rispetto;
- il licenziatario garantisce il puntuale adempimento da parte ogni sublicenziatario di tutte le obbligazioni di cui al precedente capoverso o comunque previste dall'Avviso, rispondendo in via solidale con il sublicenziatario di qualsiasi inadempimento di quest'ultimo a termini e condizioni del presente Avviso;
- ogni contratto di sublicenza deve includere clausole che consentano al Licenziatario o, in caso di sua inerzia, al Comune di Firenze, in sostituzione del Licenziatario, di risolvere il contratto di sublicenza stesso in caso di grave inadempimento e di intraprendere ogni diversa ulteriore iniziativa a tutela del corretto esercizio dei diritti e dei Prodotti Audiovisivi. Ogni contratto di sublicenza deve altresì prevedere la sua automatica risoluzione nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della licenza a favore del Licenziatario, fatta salva la facoltà del Comune di Firenze di sostituirsi al Licenziatario nel contratto di sublicenza;
- nei limiti di quanto espressamente consentito nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea dalla normativa e delle decisioni di Autorità competenti ivi applicabili, il Licenziatario è tenuto ad assicurare che i suoi Sublicenziatari utilizzino, idonee misure atte a prevenire o inibire qualsiasi indebita captazione delle immagini o loro ritrasmissione o ricezione che si ponga in contrasto con i limiti della licenza di cui al paragrafo 1.4;
- il Licenziatario è tenuto ad assicurare l'integrale rispetto, da parte di ogni Sublicenziatario, dei termini della rispettiva sublicenza e risponde in proprio di ogni suo inadempimento;
- il Licenziatario deve consentire al Comune di Firenze, che sarà comunque tenuto ad obbligo di stretta riservatezza, di prendere visione degli accordi di sublicenza nella loro interezza al fine di verificare la conformità alle previsioni del presente Avviso nonché al fine di poter esercitare i diritti previsti dall'Avviso stesso.

#### **5. Obblighi del Licenziatario**

Con l'acquisizione dei suddetti diritti audiovisivi, e quindi col relativo contratto di licenza, il licenziatario (in proprio e per conto di propri eventuali Sublicenziatari) assume gli obblighi descritti nel presente paragrafo, con costi e responsabilità a proprio esclusivo carico.

##### **5.1 Obbligo di produzione della diretta delle gare**

Il licenziatario si obbliga a produrre (nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 2) la diretta di tutte le gare dei Tornei di Calcio Storico Fiorentino che si svolgeranno nel periodo di licenza, garantendo riprese video effettuate, sotto la direzione di un regista, con una configurazione minima di 8 (otto) telecamere (da disporre secondo modalità da concordare col Comune di Firenze, o con

l'organizzatore della manifestazione da questi incaricato, in relazione alle caratteristiche del luogo, degli impianti ivi previsti, e dei relativi aspetti logistici).

## **5.2 Obbligo di trasmissione della diretta delle gare**

Il licenziatario si obbliga a trasmettere, in chiaro o a pagamento, la diretta di tutte le gare dei Tornei di Calcio Storico Fiorentino che si svolgeranno nel periodo di licenza tramite almeno una affermata piattaforma operante sul territorio nazionale e/o estero (comunque nell'osservanza dei limiti di trasmissione di cui al paragrafo 1.4).

## **5.3 Obbligo di mettere a disposizione il segnale della diretta delle gare**

Il licenziatario è obbligato a fornire gratuitamente all'operatore di cui al paragrafo 1.4 il segnale audiovideo (comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, ed in modalità "clear channel") contenente le immagini delle gare per la trasmissione delle stesse in diretta ed in chiaro su piattaforma digitale terrestre (ed eventualmente in replica secondo quanto al paragrafo 1.1 lett. b)) sul territorio toscano in tecnica di alta definizione HD 1080p50.

Il licenziatario dovrà garantire all'operatore di cui al precedente capoverso ogni supporto tecnico necessario ed utile per la corretta trasmissione del segnale sul territorio toscano e per l'integrazione dello stesso con telecronaca personalizzata. A tal fine il Comune di Firenze comunicherà al licenziatario con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio del Torneo il nome del suddetto operatore. Per detto supporto il licenziatario non potrà pretendere dal Comune e dal suddetto operatore alcun corrispettivo o alcun rimborso di costi tecnici.

## **5.4 Right of final approval**

Il licenziatario si obbliga a sottoporre all'approvazione del Comune di Firenze, prima della trasmissione, ogni prodotto audiovisivo (esclusa la trasmissione della diretta/differita/replica delle gare) realizzato in virtù della licenza in oggetto.

## **5.5 Diritto di cronaca**

Il licenziatario si obbliga a mettere a disposizione di operatori news e/o organi di raccolta e diffusione di notizie e/o altri operatori, senza costi a carico di questi ultimi, le immagini salienti delle gare per l'esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

## **5.6 Proprietà delle immagini e consegna delle immagini**

Il licenziatario si obbliga a riconoscere al Comune la piena ed esclusiva proprietà di tutte le immagini girate in virtù della licenza oggetto del presente Avviso. Coerentemente, ed anche ai fini dell'esercizio dei diritti riservati di cui al paragrafo 1.6, il licenziatario è obbligato a fornire al Comune di Firenze, entro 180 (centottanta) giorni dalla conclusione di ogni Torneo, tutte le immagini filmate (da lui e dai suoi sublicenziatari e relativi soggetti dagli stessi incaricati della produzione) in virtù della licenza, le quali entrano a fare parte dell'archivio del Calcio Storico Fiorentino. Il Comune, al termine della licenza in oggetto, potrà liberamente e pienamente disporne, anche per la cessione in licenza d'uso delle stesse. Resta fermo che i prodotti audiovisivi realizzati dal licenziatario o dai sublicenziatari (approvati dal Comune di Firenze, ai sensi del "right of final approval" di cui sopra) saranno di proprietà di questi ultimi, che ne potranno disporre liberamente senza limiti di tempo.

## **5.7 Rappresentazione del Logo del Calcio Storico Fiorentino**

Il licenziatario, salva diversa determinazione del Comune di Firenze, si obbliga a rappresentare il logo del Calcio Storico Fiorentino fornitogli dal Comune stesso in apertura ed in chiusura di ciascun tempo di gioco di ogni gara del Torneo, nonché in apertura ed in chiusura di ogni Prodotto Audiovisivo realizzato in virtù della licenza oggetto del presente Avviso.

## **5.8 Tutela dell'immagine**

Il licenziatario si obbliga ad esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine del Comune di Firenze, delle Associazioni di Colore e del Calcio Storico Fiorentino, nonché del valore del prodotto Calcio Storico Fiorentino.

## **5.9 Informazioni**

Il licenziatario si obbliga a fornire al Comune di Firenze le informazioni che il Comune stesso potrà chiedere di mettere a disposizione in ordine ai Paesi nei quali vengono trasmessi i Prodotti Audiovisivi, ai Sublicenziatari e alle relative modalità di trasmissione (con specifico riferimento a trasmissioni dal vivo o in differita, piattaforme di trasmissione e orari di messa in onda), i dati di audience, numero abbonati, share, penetrazioni riferiti ai vari Paesi.

## **5.10 Rispetto delle normative applicabili e delle istruzioni tecniche organizzative**

Il Licenziatario si obbliga inoltre, in proprio e per conto dei propri eventuali Sublicenziatari e di eventuali terzi che dovessero operare per conto del licenziatario nella produzione delle immagini ed in generale dei prodotti audiovisivi, ad esercitare i diritti del Pacchetto sempre nel rispetto e compatibilmente con:

- a) il presente Avviso
- b) la normativa italiana sul diritto d'autore
- c) la normativa vigente in materia di privacy
- d) la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
- e) in generale, la normativa nazionale ed internazionale applicabile, le decisioni di qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa competente ed ogni altro regolamento amministrativo vincolante e applicabile, nonché i regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati da enti sportivi nazionali cui il Calcio Storico Fiorentino aderisce o a cui potrà aderire (es. FIGeST - Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, CONI);
- f) le istruzioni che il Comune di Firenze e/o il soggetto organizzatore del Torneo incaricato dal Comune potranno impartire nell'esercizio delle loro funzioni, e soprattutto a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della manifestazione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi dei cittadini, nonché a tutela del patrimonio storico artistico della Città di Firenze;

Quanto al precedente capoverso non può in alcun caso costituire titolo per richieste risarcitorie o di revisione del contenuto del Pacchetto o di riduzione del corrispettivo della licenza, da parte del licenziatario nei confronti del Comune di Firenze.

## **6. Obblighi del Comune di Firenze**

Il Comune di Firenze, in conformità a quanto indicato nel presente Avviso, è obbligato a non licenziare a terzi i Diritti e i Prodotti Audiovisivi che siano licenziati in esclusiva al Licenziatario.

Il Licenziatario prende atto e accetta che il Comune di Firenze fornisca mera attività di assistenza nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotti Audiovisivi oggetto della licenza ma non ne risponde in alcun modo nei confronti del Licenziatario, salvo il caso di dolo o colpa grave dello stesso Comune di Firenze.

Il Comune di Firenze si impegna affinché le Associazioni di Colore ed i Calcianti siano massimamente collaborativi con il licenziatario ed i relativi sublicenseatari prestandosi ad interviste e riprese anche nell'ambito delle attività correlate al Torneo.

## **7. Il prezzo minimo di offerta**

Il prezzo minimo di offerta per l'acquisizione del "Pacchetto" di diritti esclusivi e non esclusivi di cui al paragrafo 1 è individuato, in ordine ad ognuna delle due annualità oggetto di licenza, come segue:

Pacchetto	Annualità	Prezzo minimo in Euro
Pacchetto di diritti di cui al paragrafo 1 del presente Avviso	2023	25.000,00 oltre iva dovuta di legge
	2024	30.000,00 oltre iva dovuta di legge

## 7.1 Rinnovo

Laddove le parti dell'accordo di licenza di cui al presente Avviso esercitino l'opzione di rinnovo per 1 (uno) anno previsto al paragrafo 15, il corrispettivo dovuto dal licenziatario al Comune di Firenze per tale annualità aggiuntiva sarà pari al corrispettivo dallo stesso offerto per l'annualità 2024 maggiorato del 20%.

## 8. Responsabilità del licenziatario

Il Licenziatario opera sul mercato nella propria esclusiva responsabilità senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto del Comune di Firenze. In particolare, il Licenziatario, nella propria attività di sfruttamento e/o di distribuzione dei diritti audiovisivi ovvero nella propria attività di produzione di immagini e/o di prodotti audiovisivi, deve attenersi ad ogni singola prescrizione dell'Invito, alla normativa ad esso applicabile e ad ogni ulteriore normativa che possa trovare applicazione territoriale per territorio, con ogni conseguente assunzione di responsabilità a proprio esclusivo carico in caso di loro violazione.

Nulla può essere imputato al Comune di Firenze e alle Associazioni di Colore in relazione all'attività svolta dal Licenziatario e/o se del caso, dal sublicenziatario. Il licenziatario si fa espressamente carico di manlevare e tenere indenne il Comune di Firenze e le Associazioni di Colore relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa esserle avanzata da terzi, sublicenziatari e soggetti che operano ad ogni titolo per conto del licenziatario o dei sublicenziatari inclusi.

Il Licenziatario dichiara di manlevare e tenere indenne il Comune di Firenze e le Associazioni di Colore e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Avviso o da inadempimenti dei sublicenziatari.

## 9. Interruzione, annullamento, sospensione e modifica del format del Torneo

Il Comune di Firenze ha facoltà di disporre - con competenza esclusiva e vincolante, e secondo propria valutazione discrezionale - l'interruzione, la sospensione o l'annullamento di ciascuno dei Tornei oggetto del presente Avviso, laddove ciò risulti necessario in virtù di disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza o di altre autorità od organismi competenti, della situazione epidemiologica o di altre cause di forza maggiore, di ragioni di ordine pubblico o comunque di interesse pubblico, ovvero di ragioni organizzative che rendano impossibile o comunque non sicuro lo svolgimento delle gare (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la sopravvenuta indisponibilità a giocare di una o più squadre).

Nei casi di cui al precedente capoverso le conseguenze a livello contrattuale sono definite nel presente paragrafo, e nessun'altra pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, potrà essere avanzata dal licenziatario nei confronti del Comune.

### 9.1 Interruzione del Torneo o Torneo con numero ridotto di partite

Nel caso di interruzione del Torneo che ne determini la riduzione delle partite svolte, o comunque in caso di svolgimento del Torneo secondo un format che preveda la disputa di un numero di gare inferiore alle tre ordinariamente previste, il corrispettivo dovuto dal licenziatario in relazione alla relativa stagione sarà proporzionalmente ridotto secondo le seguenti modalità:

- riduzione del 20% del corrispettivo totale offerto per i diritti inerenti la relativa stagione per ciascuna semifinale che non dovesse svolgersi;
- riduzione del 60% del corrispettivo totale offerto per i diritti inerenti la relativa stagione nel caso non dovesse svolgersi la finale.

Anche nel caso di cui al presente paragrafo - fatta salva la riduzione del corrispettivo come descritto - il licenziatario non potrà pretendere dal Comune alcunché, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie.

### **9.2 Annullamento del Torneo**

Nel caso di annullamento del Torneo 2023 l'efficacia del contratto di licenza sarà estesa alla stagione 2025 senza oneri aggiuntivi a carico del licenziatario rispetto a quelli già previsti nell'offerta presentata in risposta al presente Avviso.

L'annullamento del Torneo 2024 o di ciascuno dei Tornei successivi oggetto di licenza determinerà la conclusione anticipata della licenza stessa laddove richiesto dal licenziatario (con restituzione a quest'ultimo del corrispettivo eventualmente già versato al Comune per la relativa stagione), o in alternativa l'estensione dell'efficacia del contratto di licenza alla successiva stagione senza oneri aggiuntivi a carico del licenziatario rispetto a quelli già previsti nell'offerta presentata in risposta al presente Avviso.

Anche nel caso in cui si applichi l'estensione dell'efficacia del contratto di licenza a seguito dell'annullamento del Torneo come sopra descritto resta ferma la possibilità di una ulteriore estensione di un anno tramite il rinnovo (e le relative condizioni) di cui al paragrafo 7.1.

### **9.3 Sospensione e modifica del *format***

Il licenziatario accetta, senza pretesa di riduzione del corrispettivo offerto e senza nessun'altra pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, che il Torneo possa essere giocato, in tutto o in parte, in un periodo dell'anno diverso da quello in cui tradizionalmente si svolge (giugno, con finale il giorno 24) o comunque previamente individuato. Ciò anche in ipotesi di sospensione temporanea (per ragioni non dipendenti dal Comune di Firenze) del Torneo e sua ripresa in un periodo successivo definito discrezionalmente dallo stesso Comune sulla base di esigenze organizzative e/o di interesse pubblico, e tenuto altresì conto delle esigenze organizzative del licenziatario.

Il licenziatario accetta altresì, senza pretesa di riduzione del corrispettivo offerto e senza nessun'altra pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, che il Torneo possa svolgersi secondo un *format* diverso da quello ordinario (a mero titolo esemplificativo: in un luogo diverso da Piazza santa Croce; senza pubblico; senza la parata del Corteo storico ecc.), fermo restando quanto disciplinato al paragrafo 9.1 per il caso in cui il Torneo preveda meno delle tre partire ordinarie.

## **PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE**

### **10. Soggetti ammessi a presentare offerta**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di cessione in licenza d'uso di diritti audiovisivi gli operatori della comunicazione, le società di intermediazione e le società di produzione o comunque operatori economici, in forma singola o associata, che possiedano i requisiti generali e speciali di cui ai seguenti paragrafi 10.1 e 10.2.

In caso di assegnazione dei diritti, ciascun associato è solidalmente responsabile nei confronti del Comune di Firenze per l'adempimento anche delle obbligazioni assunte dagli altri associati.

#### **10.1 Requisiti generali**

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici per i quali non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.



Sono altresì esclusi i soggetti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione. Per le società in concordato si applica quanto previsto dall'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

## 10.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

Per poter partecipare alla presente procedura, l'emittente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

a) requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività afferenti all'esercizio o alla gestione dei diritti e in generale delle attività oggetto del presente Avviso. L'offerente non stabilito in Italia dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.

Per la comprova del requisito il Comune di Firenze acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'offerente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

b) requisito di capacità tecnica-professionale consistente nell'avere, nel triennio precedente la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (2020, 2021, 2022), maturato capacità ed esperienza tecnico-professionale nello sfruttamento o nella distribuzione di diritti audiovisivi. Tale requisito dovrà essere dichiarato indicando nel modulo B (da presentare ai sensi del paragrafo 11 del presente Avviso, nella parte relativa alla documentazione amministrativa) almeno due contratti, conclusi con soggetti diversi, aventi ad oggetto lo sfruttamento o la distribuzione di diritti audiovisivi stipulati o comunque vigenti nel triennio precedente la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; ai fini della comprova di tali contratti dovranno essere indicati l'oggetto, i rispettivi importi, le date e i contraenti, pubblici o privati;

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il descritto requisito tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso;

c) requisito di capacità economica e finanziaria consistente nell'avere un fatturato globale medio annuo pari almeno a € 200.000,00 IVA esclusa con riferimento agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2019, 2020, 2021). Per gli offerenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Tale requisito è richiesto quale indice, oltretutto di esperienza, di possesso da parte dell'offerente di una struttura finanziaria ed organizzativa idonea a garantire, sul territorio nazionale ed internazionale, la richiesta attività di sfruttamento e/o distribuzione di diritti audiovisivi.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Ai fini della comprova dei requisiti si farà riferimento, per quanto applicabile, all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D.lgs. 50 del 2016.

## 11. Termini e modalità di presentazione delle offerte

Le offerte, da indirizzare alla Direzione Ufficio del Sindaco, dovranno pervenire, a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, in busta chiusa entro e non oltre - a pena di esclusione - le **ore 12:00 del giorno 2 febbraio 2023** all'Ufficio Protocollo della Direzione Ufficio del Sindaco (orario da lunedì a venerdì 8,30 – 13,30 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00), Palazzo Vecchio, Piazza Signoria, 50122 - Firenze. Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dell'offerente nel caso in cui la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse pervenire in tempo utile all'indirizzo indicato. Non farà fede la data del timbro postale di spedizione ma esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo del Comune di Firenze.

Le offerte dovranno pervenire in un unico plico sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l'integrità (si intende per sigillo la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo che, aderendo su tutti i lembi di chiusura, garantisca la non manomissione dello stesso fino al momento della sua apertura ufficiale), controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovranno essere riportati l'indicazione del mittente, l'indirizzo e-mail di riferimento per eventuali comunicazioni attinenti alla presente procedura, e la dicitura **“Offerta per acquisizione in licenza d'uso di diritti audiovisivi del Calcio Storico Fiorentino”**.

Le Offerte dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero in lingua inglese con appropriata traduzione in lingua italiana. In quest'ultimo caso il testo dell'offerta in lingua italiana farà fede con prevalenza sul testo in lingua inglese.

Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste a loro volta sigillate:

**1) Busta A – recante all'esterno la dicitura “A – Documentazione amministrativa”,** contenente a sua volta:

**a)** la domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo il **Modulo A** allegato al presente avviso, riportante i dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva, recapito telefonico, e-mail ed eventuale casella di posta elettronica certificata, nonché generalità del/dei legale/i rappresentante/i in carica ) e, nel caso di offerta presentata in forma associata, l'indicazione della natura giuridica della stessa e i dati identificativi dei soggetti associati come sopra descritti. Tale domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

**b)** la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii (compilata sul **Modulo B** allegato al presente Avviso), a cui dovrà essere unita la fotocopia di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i), con la quale il rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso attesti la sussistenza in capo al soggetto offerente dei requisiti generali e speciali di ammissibilità elencati al paragrafo 10 del presente Avviso.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento;

**c)** nel caso di raggruppamenti costituiti, il relativo atto costitutivo redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio. Nel predetto atto pubblico dovrà essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà l'accordo di licenza in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di raggruppamenti costituendi, atto di impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i componenti a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà l'accordo di licenza in nome e per conto proprio e dei mandanti.

**2) Busta B – recante all'esterno la dicitura “Offerta economica”** contenente, a pena di esclusione dalla procedura, la dichiarazione, redatta su carta semplice secondo il **Modulo C** allegato al presente avviso, riportante:

- l'ammontare in Euro dell'offerta economica per l'acquisizione in licenza d'uso del Pacchetto stagione 2023;
- l'ammontare in Euro dell'offerta economica per l'acquisizione in licenza d'uso del Pacchetto stagione 2024;
- l'ammontare complessivo in Euro dell'offerta economica (pari alla somma delle offerte economiche sopra dette).

Dette offerte dovranno essere uguali o superiori rispetto alle offerte minime individuate al paragrafo 7 del presente Avviso per ciascuno degli anni citati.

Tutti gli importi devono essere espressi in euro e sono al netto dell'IVA e/o di qualsiasi altra tassa e/o imposta, se dovuta, e devono essere intesi come l'importo netto effettivo che il Comune di Firenze ha diritto di incassare. Pertanto, il Licenziatario è tenuto a farsi carico in via esclusiva del pagamento di qualsiasi imposta, detrazione o ritenuta applicabile ai suoi pagamenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta economica deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, verrà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione.

L'Offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la presente offerta irrevocabile per il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data prevista dall'Avviso per l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.

## **12. Apertura dei plichi e Valutazione delle Offerte**

Il giorno **2 febbraio 2023 alle ore 15:30**, nell'ufficio della Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale (Direzione Ufficio del Sindaco) - Palazzo Vecchio, Piazza Signoria - Firenze, in seduta pubblica, si procederà, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e di due testimoni, all'apertura dei plichi, e quindi della busta A, al fine di svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

L'eventuale rinvio del giorno di apertura dei plichi sarà comunicato mediante pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze al link <https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>.

Lo stesso giorno o in successiva data (comunicata a conclusione della prima seduta o successivamente tramite la rete civica del Comune di Firenze), sempre in seduta pubblica, si procederà, in relazione alle offerte ammesse, all'apertura della busta B al fine della valutazione delle stesse offerte sulla base del corrispettivo offerto più alto. Saranno ritenute inammissibili offerte in qualsiasi modo sottoposte a condizioni.

Alle suddette sedute sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti pro-tempore (o loro delegati) dei soggetti che abbiano presentato offerta.

Il Comune, terminata la valutazione delle offerte ricevute, redige la graduatoria.

Sarà considerato vincitore l'offerente che abbia offerto il corrispettivo complessivamente più alto in relazione alle due annualità di licenza considerate. In caso di parità tra due o più offerenti si procederà all'assegnazione secondo quanto previsto dall'art. 77 del RD n. 827 del 1924.

## **13. Garanzie**

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura di valutazione l'offerente vincitore dovrà obbligatoriamente presentare al Comune di Firenze le seguenti garanzie:

a) polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o cose, con massimale minimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i danni alle persone e di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i danni alle cose, derivanti dall'esercizio dei diritti di cui al Pacchetto e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi.

b) fideiussione bancaria/assicurativa pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Firenze.

Il Comune di Firenze può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso l'offerente selezionato non produca le garanzie richieste come sopra descritte entro il termine dato, il Comune di Firenze avrà facoltà di scorrere la graduatoria formata a seguito della valutazione.

#### **14. Accordo di licenza**

Presentate le richieste garanzie, il Comune di Firenze procede ad accettare l'offerta. L'Accordo di Licenza (coerentemente con quanto previsto all'art. 4 del vigente Regolamento sull'attività contrattuale del Comune di Firenze) si intende concluso mediante scrittura privata con scambio della corrispondenza secondo gli usi del commercio. A tal fine il contratto si intenderà perfezionato con la nota di accettazione dell'offerta sottoscritta digitalmente dal Comune di Firenze. La nota di accettazione dell'offerta è assoggettata ad imposta di bollo di € 16,00 a carico del licenziatario.

E' facoltà del Comune di Firenze richiedere di formalizzare l'accordo con un separato e specifico documento meramente ricognitivo della licenza.

#### **15. Durata del Contratto di Licenza**

Il contratto di licenza d'uso avente ad oggetto i diritti e gli obblighi sopra descritti decorre dalla stipula del contratto e ha efficacia nel corso delle stagioni 2023 e 2024 (termine di efficacia 31 dicembre 2024), con possibilità, in caso di accordo tra le parti in tal senso e secondo le condizioni economiche di cui al paragrafo 7.1, di rinnovo fino al 31 dicembre 2025.

Restano ferme le ipotesi previste al paragrafo 9.2 di estensione della durata del contratto oltre i suddetti termini.

#### **16. Pagamenti**

Il Licenziatario è tenuto a pagare il corrispettivo secondo le seguenti scadenze:

- per la stagione 2023: 2 (due) rate, ciascuna pari al 50% dell'importo totale, la prima con scadenza 31/05/2023 e la seconda con scadenza 30.11.2023.
- per la stagione 2024: 2 (due) rate, ciascuna pari al 50% dell'importo totale, la prima con scadenza 31/05/2024 e la seconda con scadenza 30/11/2024.

I pagamenti vanno effettuati solo ed esclusivamente mediante il circuito PAGOPA.

Nel caso (previsto al paragrafo 9.2) di annullamento del Torneo e conseguente estensione dell'efficacia del contratto di licenza alla successiva stagione, le scadenze dei pagamenti relativi alla stagione annullata si intendono rinviati alla medesima data dell'anno successivo.

Il ritardo del pagamento del corrispettivo dovuto comporta la maturazione in favore del Comune di Firenze di interessi di mora decorrenti dal primo giorno di ritardo, senza necessità di preventiva comunicazione o costituzione in mora, da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 192/2012.

Il diritto del Comune agli interessi di mora in virtù di quanto sopra non pregiudica il diritto della stessa alla risoluzione per inadempimento ovunque prevista nel presente Avviso, così come la facoltà di azionare qualsiasi rimedio previsto dalla legge.

Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario o dei suoi eventuali Sublicenziatari, qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, il Comune di Firenze può legittimamente sospendere l'esecuzione del Contratto di Licenza.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 9.1, il corrispettivo dovuto al Comune di Firenze non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario o qualsiasi tra i suoi Sublicenziatari non possano esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa dall'inadempimento del Comune di Firenze.

## **17. Risoluzione**

E' facoltà del Comune di Firenze di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso a quanto previsto ai paragrafi 1.4 e 5 del Presente Avviso. E' inoltre facoltà della del Comune di Firenze di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile italiano, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di grave inadempimento a qualsiasi previsione del presente Avviso o del Contratto di Licenza cui il Licenziatario non abbia posto rimedio entro quindici (15) giorni dalla relativa contestazione.

Il Comune di Firenze ha inoltre il diritto di risolvere il Contratto di Licenza in qualsiasi momento qualora il Licenziatario subentri in stato di insolvenza o in alcuna procedura fallimentare, concorsuale o di liquidazione.

## **18. Condizioni speciali**

L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione anche in presenza di offerte valide pervenute, senza che ciò possa comportare alcun diritto a favore degli offerenti.

Il Comune di Firenze non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui l'Offerente sia incorso nella predisposizione o presentazione dell'Offerta, inclusi quelli che dovesse sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell'Avviso da parte del Comune di Firenze, il quale ha il pieno diritto di modificare o ritirare il presente Avviso a sua assoluta discrezione.

## **19. Tutela della riservatezza**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con il licenziatario, è richiesto a codesto operatore di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

**Finalità del trattamento:** in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere al presente Avviso, vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla relativa procedura selettiva e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte dell'operatore economico aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

**Modalità del trattamento dei dati:** Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale del Comune di Firenze e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

**Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:** i dati potranno essere comunicati a:

- eventuali soggetti anche esterni al Comune di Firenze, i cui nominativi saranno comunque messi a disposizione degli interessati, per attività strumentali alla trasmissione delle gare del Torneo del Calcio Storico Fiorentino;
- altri offerenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura di cui al presente Avviso nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (per quanto applicabile nel caso di specie), dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

**Diritti dell'operatore economico:** relativamente ai suddetti dati, all'operatore economico vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

**Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:**

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze;

Responsabile interno del trattamento dei dati è la Dr.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale;

**Natura del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di cui al presente Avviso. Mediante la presentazione dell'offerta, l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016;

**Dati sensibili e giudiziari:** di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati di cui agli artt. da 2-sexies a 2-octies del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

L'operatore contraente, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.



Il vincolo di riservatezza di cui al presente paragrafo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all'applicazione delle disposizioni suddette.

## **20. Penali**

Fatta salva ogni maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di mancato rispetto, imputabile al licenziatario, del termine previsto al paragrafo 5.6 del presente Avviso, il licenziatario, dopo 90 giorni di ritardo dalla scadenza del suddetto termine, sarà obbligato a versare al Comune di Firenze, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell'inadempimento, una somma pari ad € 150,00 per ogni ulteriore mese di ritardo.

In caso di inadempimento di quanto previsto al paragrafo 5.3 del presente Avviso relativo all'obbligo di mettere a disposizione il segnale della diretta delle gare, il licenziatario sarà obbligato a versare, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell'inadempimento, a titolo di penale, una somma pari ad € 30.000,00.

In caso di inadempimento di quanto previsto al paragrafo 5.2 del presente Avviso relativamente all'obbligo di trasmissione della diretta delle gare, il licenziatario sarà obbligato a versare al Comune di Firenze, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell'inadempimento, a titolo di penale, una somma pari ad € 10.000,00= (diecimila//00) per ogni partita giocata non trasmessa.

La penale, come sopra determinata, ha natura di sanzione contrattuale e non incide sul diritto del Comune di Firenze di richiedere, in sede giudiziale, in aggiunta alla penale medesima, il risarcimento del danno subito.

## **21. Responsabile procedimento e informazioni**

La Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale (direzione.ufficiodelsindaco@comune.fi.it).

Il presente Avviso viene pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio ed al link <https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>.

## **22. Richiesta di chiarimenti**

Gli operatori economici potranno presentare richieste di chiarimenti relativi alla presente procedura, mediante pec da inviarsi all'indirizzo [uff.sindaco@pec.comune.fi.it](mailto:uff.sindaco@pec.comune.fi.it), entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2023. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste di chiarimento formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 20 gennaio 2023 e pubblicate sul Profilo del Committente (<https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>) all'interno della pagina di dettaglio della gara.

## **23 . Foro competente**

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto è quello di Firenze.

LA DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO EVENTI  
MANIFESTAZIONI CITTADINE  
E CERIMONIALE  
*Dott.ssa Carmela Valdevies*